

ALDO PETRUCCI

DUE CAUSE IN MATERIA COMMERCIALE A CONFRONTO:
IL CASO DI TIZIANO PRIMO (PAUL. 1 *DECR.* D. 14, 5, 8) E LA *PRO*
QUINCTIO DI CICERONE

1. *La causa trattata dal giurista*

Malgrado sia di oltre tre secoli successivo a quello riferito nell'orazione ciceroniana, cominciamo la nostra analisi dal processo esposto dal giurista Giulio Paolo nel secondo o terzo decennio del III secolo d.C., perché, grazie alla sua testimonianza, siamo in grado di seguire l'intero giudizio, con le questioni di diritto contrapposte, gli argomenti fatti valere a supporto delle ragioni delle parti e le sentenze conclusive della fase di primo grado e d'appello. Il testo era contenuto nella sua opera di raccolta delle sentenze pronunciate dall'imperatore sotto forma di *decreta* ed è ben noto alla dottrina romanistica¹. In esso si dice:

D. 14, 5, 8 (Paul. 1 *decret.*): Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. Cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset. Cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur, praefectus annonae contra dominum dederat sententiam. Dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, nam <corr. ed. Mommsen> pro aliis suscipit debitum: non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videri <corr. ed. Haloander> hoc dominum mandasse. Sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit imperator.

¹ Mi permetto sul punto di rinviare al recente Petrucci 2018, 101 ss., dove sono indicati anche gli altri studi in proposito. Ad essi si aggiungano, tra gli autori più recenti, Jakáb 2008, 341-342; Rizzi 2012, 381 ss.; Ligios 2013, 67 ss.; Coriat 2014, 324 ss.; Daalder 2018, 241 ss. e Brutti 2020, 116 ss., in part. 117 n. 114.

Tiziano Primo, il titolare di un'impresa finanziaria – forse un banchiere – aveva preposto uno schiavo come institore con il compito di dare denaro a mutuo e di ricevere cose in pegno a garanzia della restituzione (*Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis*). Questo schiavo institore era solito anche assumere nei confronti dei commercianti di orzo il debito dei compratori e pagarlo (*is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere*). Ad un certo momento lo schiavo institore si dà alla fuga ed un commerciante d'orzo, cui era stato delegato da un compratore a pagare il prezzo, chiama in giudizio il preponente Tiziano Primo per inadempienza (*cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine institoris*), ma questi nega di poter essere convenuto a tale titolo, perché l'attività creditizia svolta tra acquirenti e commercianti d'orzo esulava da quelle previste nella preposizione institoria (*negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset*). Essendo stato tuttavia provato nel processo di primo grado che quello stesso servo institore aveva gestito anche altre attività, aveva preso in locazione magazzini ed aveva pagato a molti (*cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur*), il prefetto dell'annona aveva pronunciato la sentenza contro il padrone preponente (*praefectus annonae contra dominum dederat sententiam*). A questo punto si inserisce un'osservazione del giurista, secondo cui l'intermediazione dell'institore nel pagamento delle partite di orzo andava qualificata come se fosse stata una fideiussione, in quanto si assumeva il debito degli acquirenti e si provvedeva poi a pagarlo (*dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, nam pro aliis suscipit debitum*), e che per tale causa non si era soliti concedere l'azione contro il padrone né risultava che il padrone gli avesse dato incarico di far ciò (*non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videri hoc dominum mandasse*). Tuttavia, nel giudizio d'appello l'imperatore conferma la decisione del prefetto, sul presupposto che il preponente aveva sostituito a sé l'institore in tutte le attività (*sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit imperator*).

Sono state qui accolte le due piccole correzioni formali, segnalate nel testo latino, che vengono proposte dalle edizioni del *Digesto* di Aloandro e di Mommsen; tuttavia, anche non accogliendole, la sostanza della complessa vicenda giudiziaria non cambierebbe.

2. Le questioni giuridiche contrapposte e loro soluzione

L'oggetto del processo, dunque, muove da una circostanza puntuale: l'inadempimento di un debito da parte dell'istitore, delegato dall'acquirente di una partita di orzo a pagarlo al venditore. Il conseguente risarcimento dei danni per il pagamento non avvenuto richiede che si definisca chi sia tenuto ad effettuarlo. Esclusi l'istitore (un servo, che oltretutto è fuggito) e l'acquirente dell'orzo (perché mediante la delegazione la posizione di debitore del prezzo era stata assunta dall'istitore), restava il solo Tiziano Primo. Ma, per imporgli il risarcimento, andava risolta in via preliminare una questione ben più ampia e delicata, consistente nella responsabilità del preponente (rappresentato) per gli atti compiuti dall'istitore (rappresentante) al di fuori dei poteri che gli erano stati conferiti.

Tale questione è affrontata e decisa in un giudizio di primo grado davanti al prefetto dell'annona e poi, in via definitiva, nel giudizio di appello di fronte all'imperatore.

Nel primo processo si delinea chiaramente la contrapposizione fra due argomentazioni. Una è quella avanzata da Tiziano Primo, il convenuto, nella sua difesa: non essendo l'attività di delegato per il pagamento del prezzo compresa tra quelle indicate nella preposizione institoria, per essa non si poteva invocare una responsabilità del preponente (*negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset*). L'altra si coglie invece nelle prove fornite dal commerciante d'orzo che agisce in giudizio, per cui conta, più che la volontà espressa dal preponente nell'atto di preposizione, il complesso delle attività realizzate in concreto dall'istitore, con conseguente accentuazione dell'affidamento che esse suscitano nei terzi contraenti (*cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur*).

Ed è proprio questa seconda argomentazione che viene recepita dal prefetto dell'annona, il quale accoglie la domanda dell'attore, condannando Tiziano Primo (*praefectus annonae contra dominum dederat sententiam*).

La sentenza non incontra, però, il favore di Paolo che, nel riferirla, solleva dei dubbi sulla sua fondatezza, in quanto la funzione di delegato nel pagamento del prezzo, espletata dall'istitore poi fuggito, si sarebbe configurata come una fideiussione (*dicebamus quasi fideius-*

sionem esse videri), un'attività per la quale il preponente era responsabile solo nel caso di uno specifico incarico all'institore stesso di compierla (*non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videtur hoc dominum mandasse*).

Probabilmente sono queste medesime ragioni che inducono Tiziano Primo ad appellare la sentenza davanti al tribunale imperiale, dove però essa viene confermata, in piena sintonia con l'orientamento manifestato dal prefetto dell'annona, in quanto il commerciante d'orzo dimostra ulteriormente che il preponente si faceva sostituire dall'institore in tutte le sue attività (*sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit imperator*).

Nel nostro attuale contesto interessa sottolineare come le due argomentazioni contrapposte, sostenute da Tiziano Primo e dal commerciante d'orzo, siano entrambe pienamente fondate sul piano giuridico. La prima appare conforme ai principi del *ius honorarium*, creato dalla *iurisdictio* pretoria, come trapela dalle parole di Paolo: *a*) quando rimarca la circostanza che l'attività di delegato nel pagamento del prezzo non era tra quelle attribuite all'institore nella preposizione e che dunque non si sarebbe potuta invocare una responsabilità del preponente per le relative inadempienze; *b*) quando critica le motivazioni sottese alla sentenza del prefetto dell'annona, perché non avrebbero tenuto conto che, configurandosi sostanzialmente questa funzione di delegato come una fideiussione, non si seguiva la prassi di concedere l'azione contro il preponente, a meno che non fosse stato attribuito uno specifico potere per concluderla².

Una simile linea di pensiero, come è evidente, assegna un ruolo fondamentale ed esclusivo all'elemento volontaristico della preposizione: una volta che la stessa fosse stata debitamente pubblicizzata (e su ciò non si sollevano dubbi nel caso qui analizzato), i terzi contraenti che non ne avessero osservato il contenuto sarebbero rimasti privi del rimedio dell'azione institoria contro il preponente. E proprio per tale circostanza – nella visione del giurista e, forse, di altri membri del tribunale imperia-

² In tal modo Paolo si sarebbe riallacciato a quanto già affermato da Papiniano 3 *resp.* D. 14, 3, 19, 3, che, nella prima parte, nega la responsabilità per l'intero (*in solidum*), secondo il diritto pretorio, (*iure praetorio*) del preponente, il cui schiavo institore, incaricato a prestare denaro ad interesse, avesse svolto funzioni di intermediario assumendo debiti altrui (*Servus pecuniis tantum faenerandis praepositus per intercessionem aes alienum suscipiens ut institorem dominum in solidum iure praetorio non adstringit*). Sul punto cf. Rizzi 2012, 389 ss.

le³ – il prefetto dell’annona avrebbe dovuto rigettare la pretesa dell’attore (il commerciante d’orzo)⁴.

La seconda argomentazione riflette la prospettiva in cui si muove il commerciante d’orzo che agisce contro Tiziano Primo ed emerge nelle motivazioni delle sentenze del prefetto dell’annona e dell’imperatore: andava dato peso rilevante alle attività effettivamente realizzate dall’institore, eventualmente anche al di fuori dei poteri conferiti, per l’affidamento da esse ingenerato nei terzi contraenti. Infatti, il contenuto della preposizione e la conseguente delimitazione della responsabilità non dipendono esclusivamente dalla volontà di chi prepone, ma si determinano anche attraverso l’esercizio concreto delle attività dell’institore, che ne risultino in qualche modo collegate⁵.

Questa seconda argomentazione, già presente sul finire dell’età repubblicana nei pareri di alcuni giuristi⁶, implica un superamento del principio esclusivamente volontaristico, sacrificato all’esigenza di tutelare la buona fede dei contraenti con l’institore, quando nella conclusione dei contratti questi appaia operare in tale ruolo.

Nel nostro caso, infatti, si era venuta a creare una situazione oggettiva in cui lo schiavo institore concludeva abitualmente *stipulationes* con i commercianti di orzo come delegato degli acquirenti obbligandosi a pagare il prezzo e prendeva in locazione magazzini, evidentemente per depositare i cereali. E tale situazione fa nascere nei venditori la convinzio-

³ Sul punto rinvio a Rizzi 2012, 386 ss., dove si riassumono le diverse posizioni dottrinarie moderne, e successivamente a Daalder 2018, 258 e a Brutti 2020, 117 ss.

⁴ Esistono, infatti, alcuni dati che ci consentono di ricostruire la soluzione elaborata nella giurisprudenza, almeno dal I secolo d.C., per le situazioni in cui i terzi avessero contratto con uno schiavo institore in violazione del contenuto della preposizione oppure con uno schiavo operante nell’impresa non preposto quale institore, e quindi escluso dal compimento della relativa attività contrattuale. In base a tali dati, l’aver ignorato la *praepositio* o averne travalicato i limiti non permetteva in nessun caso l’esercizio dell’azione institoria contro il preponente ed un’eventuale protezione dei diritti dei terzi creditori era subordinata alla formazione di un peculio da parte dello schiavo institore o lavorante nell’attività imprenditoriale, o comunque ad un arricchimento del titolare. Solo in presenza di questi presupposti essi avrebbero potuto disporre dell’*actio de peculio vel de in rem verso* contro il padrone (*dominus*). Rivelatori di tale soluzione sono in modo particolare i seguenti passi, tratti ancora da Paolo: D. 15, 1, 47 *pr.* (Paul. 4 *ad Plaut.*), D. 14, 3, 17, 1 e D. 14, 3, 17, 4 (Paul. 30 *ad ed.*). Questa possibilità risulta esplicitamente affermata anche da Gai. 4, 74 e Gai. 9 *ad ed. prov.* D. 15, 1, 29, 1. In dottrina cf. Miceli 2001, 236-237; Petrucci 2007, 37 ss.

⁵ Su tale aspetto ha insistito, a più riprese, Miceli 2001, 194 ss.; Miceli 2002, 82 ss.; Miceli 2008, 67 ss., 78 ss.

⁶ Cf. D. 14, 1, 1, 8-9 (Ulp. 28 *ad ed.*), dove si richiamano quelli di Ofilio, seguito poi da Pegaso e Pedio. Sul punto cf., in particolare, Miceli 2001, 194 ss.

ne che questo tipo di attività rientri tra quelle consentite dal preponente, la cui condotta di tolleranza o di ignoranza viene a rafforzare detta convinzione. Ed è appunto in applicazione del principio della buona fede oggettiva che le due pronunce di primo grado e d'appello tutelano le ragioni dei contraenti (a prescindere dalla loro qualità) con l'institore di Tiziano Primo⁷.

Le due contrapposte vedute appena illustrate si sviluppano attraverso la logica dell'argomentazione giuridica tratta dai fatti, dove quella dotata di maggior forza persuasiva è in grado di vincere quella avversaria e di ribaltare un orientamento giurisprudenziale consolidato, facendo prevalere una visione più innovativa rispetto alla rigida applicazione dei principi del diritto onorario. Non mi sembrano invece rilevare, nel confronto fra le due vedute, eventuali ragioni di opportunità di assecondare il punto di vista dei commercianti di orzo nell'ottica di un funzionamento ottimale del servizio di approvvigionamento annonario delle città dell'impero, *in primis* di Roma⁸.

3. *La causa esposta nella Pro Quinctio*

Il caso del *Digesto* appena analizzato si presta ad un interessante raffronto con la *Pro Quinctio* di Cicerone. Infatti, pur collocandosi quasi trecento anni prima, anche la causa cui si riferisce questa orazione verte su un oggetto di carattere commerciale: il mancato pagamento di debiti fra soci in una società costituita verosimilmente come *societas universorum quae ex quaestu veniunt*⁹. Oltre all'oggetto, un'altra interessante analogia è data dalla qualità di *negotiatores* rivestita dalle parti processuali: in Paolo, Tiziano Primo è titolare di un'impresa finanziaria

⁷ Mi sia consentito di rinviare a quanto ho scritto al riguardo in Petrucci 2007, 36-37. Avendo io accettato la correzione dell'edizione del Mommsen *nam* <in luogo di *non*> *pro aliis suscipit debitum* in riferimento alla prima parte della critica di Paolo alla sentenza del prefetto dell'annona, non posso attribuirgli il significato opposto a quello letterale, come sostiene invece Rizzi 2012, 391 n. 406. Cf. anche Ligios 2013, 73 ss., la quale accentua la libertà degli organi giudicanti imperiali nel correggere o addirittura sovvertire principi comunemente accolti. Cf. anche Brutti 2020, 118 e n. 120, che, a torto, non considera l'altrui affidamento come *ratio* della decisione imperiale.

⁸ Sull'argomento cf., tra gli altri, Höbenreich 1997, 138-139; Ligios 2013, 72 n. 155; Daalder 2018, 246-247.

⁹ Su questo modello di società si rinvia a Talamanca 1990, 821 ss., Santucci 1997, 21 ss., Meissel 2004, 63 ss., Fleckner 2010, 119 ss. e, da ultimo, a quanto ho scritto io stesso in Petrucci 2021, 83 ss.

o bancaria, mentre l'avversario è un venditore professionale di orzo; in Cicerone, sono i due soci di un'attività di commercializzazione di prodotti agricolo-pastorali.

La *Pro Quinctio*, come è noto, è la più risalente delle orazioni cicero-niane pervenuteci, pronunciata nel corso dell'anno 81 a.C.¹⁰. Si ricollega ad una complessa vicenda che ha origine alcuni anni prima, quando Caio Quinzio conclude un contratto di società con Sesto Nevio per commerciare i prodotti provenienti da una tenuta comune (*saltus* o *ager communis*) situata nella Gallia Narbonense¹¹, e più precisamente nella regione dei Sebagini. La società durava già da vario tempo, allorché Caio muore all'improvviso, lasciando come erede testamentario il proprio fratello Publio (il cliente di Cicerone), il quale da Roma si reca in Gallia, dove vive in rapporti di familiarità con Nevio (*cum isto Naevio familiariter vivit*) per circa un anno, proseguendo con lui l'attività sociale¹².

Durante tale periodo, a detta di Cicerone, Nevio non avanza mai pretese nei confronti di Publio Quinzio né per crediti nascenti dalla società né per crediti personali, anzi, poiché quest'ultimo doveva pagare dei debiti a Roma derivanti dalla successione del fratello, lo dissuade dal vendere all'asta a Narbona i beni di proprietà esclusiva, adducendo

¹⁰ La *Quinctiana*, pur essendo la più antica a noi tramandata, non è stata la prima dell'attività forense di Cicerone, come si desume dalle sue stesse parole in 4 (*ita, quod mihi consuevit in ceteris causis esse adiumento, id quoque in hac causa deficit*). Dubbi invece esistono su quale momento dell'anno 81 a.C. egli l'abbia pronunciata: per la prima metà si esprime, ad es., Arangio Ruiz 1964, 9; agli ultimi mesi pensa invece Platschek 2005, 1-2., cui si rimanda per un approfondimento della questione.

¹¹ *Quinct. 12, Qua re quidem socium tibi eum velles adiungere, nihil erat, nisi ut in tua pecunia condisceret, qui pecuniae fructus esset; tamen inductus consuetudine ac familiaritate Quinctius fecit, ut dixi, societatem earum rerum, quae in Gallia comparabantur. Erat ei pecuaria res ampla et rustica sane bene culta et fructuosa. Tollitur ab atriis Liciniis atque a praeconum consessu in Galliam Naevius et trans Alpes usque transfertur. Fit magna mutatio loci, non ingeni. Nam qui ab adolescentulo quaestum sibi instituisset sine impendio, postea quam nescio quid impedit et in commune contulit, mediocri quaestu contentus esse non poterat.*

¹² *Quinct. 14-15, Cum annos iam complures societas esset, et cum saepe suspectus Quinctio Naevius fuisset neque ita commode posset rationem reddere earum rerum, quas libidine, non ratione gesserat, moritur in Gallia Quinctius, cum adesset Naevius, et moritur repentino. Heredem testamento reliquit hunc P. Quinctium, ut, ad quem summus maeror morte sua veniebat, ad eundem summus honos quoque perveniret. Quo mortuo, nec ita multo post, in Galliam proficiscitur Quinctius, ibi cum isto Naevio familiariter vivit. Annum fere una sunt, cum et de societate multa inter se communicarent et de tota illa ratione atque re Gallicana; neque interea verbum ullum interposuit Naevius aut societatem sibi quidpiam debere, aut privatim Quinctium debuisse. Cum aeris alieni aliquantum esset relictum, quibus nominibus pecuniam Romae curari oporteret, auctionem in Gallia P. hic Quinctius Narbone se facturum esse proscribit earum rerum, quae ipsius erant privatae.*

l'inopportunità di farlo in quel momento ed offrendogli invece l'aiuto finanziario di cui avesse avuto bisogno¹³.

Quinzio, dunque, forte di tale promessa, desiste dalla vendita e rientra a Roma, dove affronta per prima la questione di un debito verso P. Quinzio Scapula, che doveva apparire come la più urgente, giungendo ad una composizione con i suoi figli ed eredi grazie all'intervento di C. Aquilio, lo stesso che nella *Quinctiana* funge da giudice¹⁴. Dopo che entrambe le parti hanno accettato la sua decisione, Quinzio promette agli eredi di Scapula, mediante un *constitutum debiti proprii*, di pagare entro un termine perentorio (*Quinctius [...] quasi domi nummos haberet, ita constituit Scapulis se daturum*), contando proprio sull'offerta di aiuto di Nevio, nel frattempo ritornato anch'egli a Roma; ma questi nega il prestito fino a che non si fossero regolati tutti gli affari e i conti relativi alla società¹⁵. Quinzio si vede pertanto costretto a vendere i propri beni in Gallia a condizioni svantaggiose e con il ricavato soddisfa gli eredi di Scapula, dai quali era riuscito ad ottenere una breve dilazione; ma a questo punto si apre il contenzioso tra i due soci sui debiti della società, che essi sembrano voler risolvere rapidamente mediante una transazione (*ut quam primum et quam minima cum molestia tota res transigeretur*), dando incarico di svolgere le trattative ciascuno ad un proprio rappresentante:

¹³ *Quinct.* 15-16. Il testo del § 15 è riportato nella nota precedente, mentre quello del § 16 è il seguente: *Ibi tum vir optimus Sex. Naevius hominem multis verbis deterret, ne auctionetur: eum non ita commode posse eo tempore, quo proscripsisset, vendere; Romae sibi nummorum facultatem esse, quam, si saperet, communem existimaret pro fraterna illa necessitudine et pro ipsius adfinitate; nam P. Quincti consobrinam habet in matrimonio Naevius et ex ea liberos. Quia, quod virum bonum facere oportebat, id loquebatur Naevius, credit Quinctius eum, qui orationem bonorum imitaretur, facta quoque imitaturum; auctionem velle facere desistit, Romam profiscitur; decedit ex Gallia Romam simul Naevius.*

¹⁴ *Quinct.* 17. *Cum pecuniam C. Quinctius P. Scapulae debuisset, per te, C. Aquili, decedit P. Quinctius, quid liberis eius dissolveret. Hoc eo per te agebatur, quod propter aerarium rationem non satis erat in tabulis inspexisse, quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisses, quantum solveretur. Decidis statisque tu propter necessitudinem, quae tibi cum Scapulis est, quid iis ad denarium solveretur.* Dalle affermazioni di Cicerone non è chiaro, né, d'altra parte, era per lui rilevante precisarlo, in quale veste Aquilio operi, se come arbitro, giudice o intermediario, e quale procedimento segua per determinare la somma dovuta. Sul punto si vedano ancora in dottrina le osservazioni di Platschek 2005, 33 ss.

¹⁵ *Quinct.* 18-19. *Quinctius [...] quasi domi nummos haberet, ita constituit Scapulis se daturum; Naevium certiore facit, rogat, ut curet, quod dixisset. Tum iste vir optimus [...] assem sese negat daturum, nisi prius de rebus rationibusque societatis omnibus decidisset et scisset sibi cum Quinctio controversiae nihil futurum.*

Nevio a M. Trebellio, Quinzio a Sesto Alfeno, amico di entrambi e destinato a rivestire un ruolo importante negli eventi successivi¹⁶.

I tentativi di *transigere* falliscono ed allora le parti più volte si promettono mediante *vadimonium* di incontrarsi in un determinato momento e luogo prima di comparire in giudizio, ma gli appuntamenti vengono spesso differiti di comune accordo¹⁷, trascorrendo così altro tempo, senza alcun risultato; infine, Nevio si presenta da Quinzio, in ottemperanza ad un *vadimonium* promosso da quest'ultimo, e dichiara di aver provveduto a soddisfare i propri crediti verso la società attraverso delle vendite all'asta di prodotti della tenuta in comune, effettuate in Gallia, e di non essere perciò più interessato né a citare nuovamente in giudizio né a chiedere ulteriori promesse di comparizione, non opponendosi comunque ad un'eventuale causa che Quinzio avesse voluto intentare contro di lui¹⁸.

Quest'ultimo, però, o perché desideroso di tornare al più presto in Gallia per curare i propri affari, secondo l'esposizione di Cicerone, o, più probabilmente, perché incline ad accettare, almeno in via provvisoria, l'accomodamento realizzato da Nevio¹⁹, non lo cita in giudizio né si fa prestare un *vadimonium* per una successiva comparizione. Le parti allora, a detta dell'Arpinate, se ne sarebbero andate *sine vadimonio* (*homi-*

¹⁶ *Quinct. 20-21, Destituzione illa percussus Quinctius a Scapulis paucos dies aufert, in Galliam mittit, ut ea, quae proscrisperat, venirent, deteriore tempore absens auctionatur, Scapulis difficiliore condicione dissolvit. Tum appellat ultro Naevium, ut [...] videret, ut quam primum et quam minima cum molestia tota res transigeretur. Dat iste amicum M. Trebellium, nos communem necessarium, qui istius domi erat eductus, et quo utebatur iste plurimum [...] Sextum Alfenum.* Quest'ultimo è descritto da Cicerone come un cavaliere romano facoltoso ed abile nei propri affari, tanto è vero che era colui che veniva scelto dallo stesso Nevio come suo procuratore a Roma quando partiva per la Gallia (62, *eques Romanus locuples, sui negoti bene gerens [...] quotiens Naevius in Galliam profectus est, procuratorem Romae reliquit*).

¹⁷ Nessun dubbio in proposito viene manifestato nel commento introduttivo di Arangio Ruiz 1964, 15 ss. Ad una conclusione sostanzialmente identica giunge Platschek 2005, 44 ss., il quale conduce un'accurata disamina di tutte le possibili soluzioni interpretative.

¹⁸ *Res convenire nullo modo poterat [...] itaque ex eo tempore res esse in vadimonium coepit. Cum vadimonia saepe dilata essent, et cum aliquantum temporis in ea re esset consumptum, neque quicquam profectum esset, venit ad vadimonium Naevius. Ait se auctionatum esse in Gallia; quod sibi videretur, se vendidisse; curasse, ne quid sibi societas deberet; se iam neque vadari amplius neque vadimonium promittere; si quid agere secum velit Quinctius, non recusare* (21-23). Negli ultimi anni si è molto discusso circa il significato da attribuire al termine *vadimonium* all'interno di questo passo e la soluzione oggi più accreditata è quella per cui avrebbe il senso di promessa di comparizione (*Gestellungsverprechen*) ad un incontro in un luogo nei pressi del tribunale in vista di una possibile e successiva *in ius vocatio*: vedi Platschek 2005, 75; Wolf 2008, 85 ss.; Donadio 2011, 83 ss., 114 ss., con altra bibliografia.

¹⁹ Così Platschek 2005, 45 ss.

nem in praesentia non vadatur; ita sine vadimonio disceditur)²⁰, ma dal racconto degli eventi successivi risulta che non è avvenuto in realtà così.

Infatti, dopo un altro mese in cui era restato ancora a Roma per differire i termini di comparizione (*vadimonia*) già assunti con altri, finalmente, il 29 gennaio dell'83 a.C., Quinzio si mette in viaggio per la Narbonense²¹. Appresa la sua partenza, Nevio ne approfitta subito e, riferendosi ad un *vadimonium* con cui Quinzio aveva promesso di comparire il successivo 13 febbraio, convoca un gruppo di amici *ad tabulam Sextiam*²², dove redige e fa sigillare una *testatio (sistendi)* comprovante la sua presenza e l'assenza di Quinzio; si reca quindi *in iure*, dove chiede al pretore urbano in carica nell'83 a.C., Publio Burrieno, la *missio in possessionem* nei beni dell'avversario e, una volta che l'ha ottenuta, provvede a far affiggere gli avvisi di vendita (*proscriptiones*) in varie parti della città²³.

È dunque evidente che in occasione dell'ultimo incontro Quinzio e Nevio avevano concluso un reciproco *vadimonium* di comparizione, altrimenti difficilmente si spiegherebbe la concessione da parte di Burrieno del decreto dispositivo della *missio*. La spiegazione più probabile, come si è esattamente osservato²⁴, è che il procuratore di Quinzio, Al-

²⁰ Cf. Wolf 2008, 86 ss.

²¹ *Quinct. 23-24, Hic (Quinctius) cum rem Gallicanam cuperet revisere, hominem (Naevium) in praesentia non vadatur; ita sine vadimonio disceditur. Deinde Romae dies XXX fere Quinctius commoratur; cum ceteris quae habebat vadimonia differt, ut expeditus in Galliam proficisci posset; proficiscitur. Roma egreditur ante diem IV <rectius II> Kalendas Februarias Quinctius, Scipione et Norbano coss [...] Sui problemi di data della partenza di Quinzio da Roma e sulla soluzione della contraddizione con quanto è detto più oltre nella medesima orazione in 57, *Ais esse vadimonium desertum. Quaesivit a te, statim ut Romam rediit, Quinctius, quo die vadimonium istuc factum esse diceres. Respondisti statim: Nonis Febr. Discedens in memoriam redit Quinctius, quo die Roma in Galliam profectus sit; ad ephemeridem revertitur: invenitur dies profectionis pridie Kal. Febr. Nonis Febr. si Romae fuit, causae nihil dicimus, quin tibi vadimonium promiserit.* Vedi le spiegazioni di Platschek 2005, 59 ss.*

²² Identificabile secondo una parte della dottrina (soprattutto meno recente: cf., tra gli altri, Arangio-Ruiz 1964, 33 n. 11, pur con cautela; Barlow 1987, 113 e 249) con il locale dove era situata la banca di un certo Sestio; oggi prevale invece l'interpretazione che si tratti di un luogo vicino al tribunale del pretore, in cui erano soliti ritrovarsi i promittenti di vadimoni e così chiamato per un'iscrizione o un'immagine murale con le gesta di un membro della famiglia dei Sesti: così Andreau 1987, 479 ss.; Platschek 2005, 65 ss.

²³ *Ipse suos necessarios ab atriis Liciniis et a faucibus macelli corrogat, ut ad tabulam Sextiam sibi adsint hora secunda postridie. Veniunt frequentes. Testificatur iste P. QUINCTIUM NON STETISSE ET STETISSE SE; tabulae maximae (o maxime) signis hominum nobilium consignatur, disceditur. Postulat a Burrieno praetore Naevius, ut ex edicto bona possidere liceat; iussit bona proscribi eius, quicum familiaritas fuerat, societas erat (25).*

²⁴ Wolf 2008, 88. Benché la *Quinctiana* (60) non indichi, tra le *causae* per cui si poteva richiedere la *bonorum possessio*, quella di *absens indefensus*, la dottrina ha ritenuto il testo lacunoso in tale punto e lo ha integrato con l'inserimento anche della previsione di colui

feno, del cui intervento Cicerone parla poco dopo, avesse trascurato di rispettare il termine. Dopo la *proscriptio*, Alfeno si oppone materialmente alla presa di possesso dei beni del suo rappresentato, togliendo dalle mani di Nevio un giovane servo, strappando gli avvisi di vendita ed invitando ad attendere il rientro di Quinzio a Roma per definire la faccenda; quest'ultimo, nel frattempo, viene allontanato con la forza dai terreni e pascoli comuni in Gallia ed è perciò costretto a rivolgersi al governatore della provincia, C. Flacco²⁵.

Nell'Urbe, intanto, Nevio decide di agire nel merito contro Alfeno, in quanto rappresentante di Quinzio, con l'*actio pro socio*²⁶, facendogli promettere la comparizione con un altro *vadimonium*; una volta in giudizio, di fronte alla disponibilità di Alfeno ad accettare la *litis contestatio*²⁷, Nevio gli richiede la prestazione della *satisdatio iudicatum*

qui absens iudicio defensus non fuerit. Cf., tra gli altri, Lenel 1927, 415 ss.; Solazzi 1937, 66 ss.; Voci 1966, 424; Giuffrè 1993, 342; Pérez Álvarez 2000, 86 ss.

²⁵ *Quinct. 27-28, Libellos Sextus Alfenus, procurator P. Quincti [...] deicit, servulum unum, quem iste prehenderat, abducit, denuntiat sese procuratorem esse, istum aequum esse famae fortunisque P. Quincti consulere et adventum eius expectare; quod si facere nolit [...] et, si quid agere velit, iudicio defendere. Haec dum Romae geruntur, Quinctius interea contra ius, consuetudinem, edicta praetorum de saltu agroque communi a servis communibus vi detruditur [...] expulsus atque eiectus e praedio Quinctius [...] confugit ad C. Flaccum imperatorem, qui tunc erat in provincia [...] is eam rem quam vehementer vindicandam putarit, ex decretis eius poteritis cognoscere.*

²⁶ Che si tratti di quest'azione si deduce da una serie di riferimenti contenuti nell'orazione (come *Quinct. 38; 40-41; 43*), benché non ne ricorra mai l'esplicita menzione, e dall'ulteriore circostanza della richiesta, avanzata dagli amici di Quinzio e poi da Cicerone ma respinta dal pretore Dolabella, che la *satisdatio iudicatum solvi* fosse prestata non solo dal convenuto Quinzio, ma anche dallo stesso attore Nevio, come riportato in 30 (*qui aderant tum Quinctio demonstrabant de re iudicium fieri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis daret*), 44 (*si veretur, ut res iudicio facto parata sit, iudicatum solvi satis accipiat; quibus a me verbis satis acceperit, isdem ipse, quod peto, satis det*) e 85 (*quo in loco condicionem tuli, si vellet pecuniam petere, P. Quinctium iudicatum solvi satis daturum, dum ipse, si quid peteret, pari condicione uteretur*). Una tale richiesta si giustifica, infatti, con la possibilità di far valere reciproche pretese insita nel *quidquid dare facere oportere ex fide bona* caratteristico dell'*actio pro socio* (e di tutti i *bonae fidei iudicia*). In dottrina cf. Arangio Ruiz 1964, 32 n. 9, il quale osserva che chiedere anche a Nevio la prestazione della *cautio* "presuppone la connessione anche formale fra i reciproci debiti e crediti, ciò che poteva difficilmente verificarsi al di fuori di contratti bilaterali (o plurilaterali) come la società", ritenendo perciò "molto improbabile che Nevio volesse far valere crediti solennizzati in contratti letterali, cioè formalmente registrati nei suoi registri contabili (*codices accepti et expensi*)". Cf. anche Wolf 2008, 79.

²⁷ Sul *vadimonium* compiuto da Alfeno, sulla sua comparizione in giudizio e disponibilità ad accettare la formula domandata da Nevio si veda quanto dice Cicerone più oltre in 61, *vadari vis* (rivolto a Nevio): (*Alfenus*) *promittit; in ius vocas; sequitur; iudicium postulas: non recusat*. Sull'accettazione della *litis contestatio* vedi anche 66, *se iudicium id, quod edat, accipere*. In dottrina Donadio 2011, 84 n. 142, con riferimento alla bibliografia precedente.

solvi, conformemente alla sua qualità di procuratore. Alfeno si rifiuta con la motivazione che il convenuto, se presente, non era tenuto a prestarla e contro il decreto del pretore Burrieno, diretto ad imporgliela, si appella al *ius auxilii* dei tribuni della plebe, trovando uno di essi, Marco Bruto, padre del futuro cesaricida, disponibile ad intercedere qualora le parti non fossero giunte ad un accordo. Davanti alla minaccia dell'intervento tribunizio ed all'impegno di Alfeno di far comparire in giudizio Quinzio il 13 settembre (*ut Idibus Septembribus P. Quinctium sisti Sextus Alfenus promitteret*), si bloccano sia il procedimento *in iure* attivato dall'esercizio dell'*actio pro socio*, che la *missio in possessionem* di preludio alla *bonorum venditio*, connessa alla mancata comparizione del 13 febbraio²⁸.

Contestualmente Alfeno si premura di redigere in presenza di Nevio una *testatio*, dove documenta la propria condotta processuale come procuratore di Quinzio, facendola poi sottoscrivere da testimoni²⁹. Alla data concordata di settembre, effettivamente, Quinzio è a Roma e si presenta (*venit Romam Quinctius, vadimonium sistit*), ma non per questo si instaura il processo; occorre ancora attendere un anno e mezzo perché infine, nel marzo dell'81 a.C., Nevio riprenda l'azione per i debiti direttamente contro di lui³⁰, chiedendogli *in iure*, dinanzi

²⁸ Anche per la ricostruzione di questi eventi occorre unire più punti della *Quinctiana*: la fine di 29, dove si parla del rifiuto di Alfeno di promettere la garanzia, delle sue ragioni, dell'invocazione dell'ausilio tribunizio e della data di comparizione di Quinzio (*negat Alfenus aequum esse procuratorem satis dare, quod reus satis dare non deberet, si ipse adesset. Appellantur tribuni; a quibus cum esset certum auxilium petitum, ita tum disceditur, ut Idibus Septembribus P. Quinctium sisti Sextus Alfenus promitteret*), la seconda parte di 65, da cui si desume l'emaneazione del decreto da parte del pretore Burrieno e la disponibilità ad intercedere del tribuno M. Bruto (*at enim tribuni plebis ne audierunt quidem. Fateor, si ita est, procuratorem decreto praetoris oportuisse parere. Quid? Si M. Brutus intercessurum se dixit palam, nisi quid inter ipsum Alfenum et Naevium conveniret, videturne intercessisse appellatio tribunorum non morae, sed auxilii causa?*) e le affermazioni centrali di 67 relative alla promessa di comparizione di Quinzio ed alla sospensione del procedimento e dell'esecuzione (*fit ut, rebus omnibus integris, neque proscriptis neque possessis bonis, ut Alfenus promittat Naevio sisti Quinctio*). In dottrina si rinvia, per tutti, alle osservazioni di Wolf 2008, 88 ss.

²⁹ *Quinct.* 66-67, *Quid deinde fit? Alfenus, ut omnes intellegere possent iudicio defendi Quinctium [...] viros bonos complures advocat, testatur isto (Naevius) audiente se pro communi necessitudine id primum petere, ne quid atrocius in P. Quinctium absentem sine causa facere conetur; sin autem inimicissime atque infestissime contendere perseveret, se paratum esse omni recta atque honesta ratione defendere, quod petat, non deberi; se iudicium id, quod edat accipere. Eius rei condicionisque tabellas obsignaverunt viri boni complures.*

³⁰ Cf. l'inizio di *Quinct.* 30, *Venit Romam Quinctius, vadimonium sistit* (circostanza confermata anche in 67, *Venit ad vadimonium Quinctius*). *Iste (Naevius) [...] annum et sex*

al pretore G. Cornelio Dolabella, di prestare la *satisfatio iudicatum solvi* per essere stati i suoi beni posseduti, a seguito della *missio* disposta dal pretore Burrieno, e resa pubblica mediante *proscriptio*. Il tenore di questa *satisfatio* si conformava alle previsioni dell'editto pretorio (*ex formula*) ed è riferito da Cicerone, in *Quinct.* 8, 30³¹, con le parole *quod ab eo petat, quoniam* (corretto di solito in *cuius* o in *quoniam eius*) *ex edicto praetoris bona dies XXX possessa sint*, con le quali si identificano il collegamento tra la pretesa fatta valere da Nevio e la richiesta a Quinzio di prestazione della garanzia ed il fondamento giuridico di quest'ultima³².

Quinzio, pur non contestando il fondamento della *satisfatio*, non intende prestarla, perché nel suo caso i beni non sarebbero stati posseduti in conformità all'editto; il pretore Dolabella però con un decreto lo pone di fronte all'alternativa: o dare la garanzia o provare che l'immissione nel possesso non era (legalmente) avvenuta attraverso il meccanismo di una *sponsio praeiudicialis*, così configurata: *si bona sua ex edicto P. Bur-*

menses nihil petit. Sul significato del termine *vadimonium* in questo contesto si rinvia ancora a Wolf 2008, 89 e 95 ss.

³¹ *Venit Romam Quinctius, vadimonium sistit. Iste homo acerrimus, bonorum possessor, expulsor, ereptor, annum et sex menses nihil petit; quiescit, condicionibus hunc, quoad potest, producit, a Cn. Dolabella denique praetore postulat, ut sibi Quinctius iudicatum solvi satis det ex formula: QUOD AB EO PETAT, QUOIVS EX EDICTO PRAETORIS BONA DIES XXX POSSESSA SINT. Non recusabat Quinctius, quin ita satis dare iuberetur, si bona possessa essent ex edicto. Decernit (quam aequum, nihil dico, unum hoc dico: novum; et hoc ipsum tacuisse mallet, quoniam utrumque quivis intellegere potuit), sed iubet P. Quinctium sponsonem cum Sex. Naevio facere: SI BONA SUA EX EDICTO P. BURRIENI PRAETORIS DIES XXX POSSESSA NON ESSENT. Recusabant qui aderant tum Quinctio, demonstrabat de re iudicium fieri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis daret; non necesse esse famam alterius in iudicium venire.*

³² Il testo, nel punto che qui rileva, afferma in 30: (*Naevius*) *quiescit, condicionibus hunc, quoad potest, producit, a Cn. Dolabella denique praetore postulat, ut sibi Quinctius iudicatum solvi satis det ex formula quod ab eo petat, quoniam ex edicto praetoris bona dies XXX possessa sint.* Vi è incertezza se le parole riportate per ultime riproducano fedelmente quelle edittali: sulla loro possibile interpretazione si rinvia a Kroppenbergh 2001, 287, ed ancora a Platschek 2005, 97 ss. In tale punto la *narratio* della *Quinctiana* trova conferma nelle *Istituzioni* di Gaio, da cui apprendiamo che al convenuto delle *actiones in personam*, che intendesse accettare la *litis contestatio proprio nomine*, il pretore ordinava tale *satisfatio certis ex causis*, tra le quali rientrava la condizione di *decoctus* o di persona *cuius bona a creditoribus possessa proscriptave sunt*: Gai 4, 102, *Quod si proprio nomine aliquis iudicium aliquid accipiat in personam, certis ex causis satisfdari solet, quas ipse praetor significat. Quarum satisfationum duplex causa est; nam aut propter genus actioni satisfatur aut propter personam, quia suspecta sit [...] propter personam, velut si cum eo agitur, qui decoxerit cuiusve bona a creditoribus possessa proscriptave sunt.* Inoltre, il riferimento al possesso dei beni per trenta giorni trova un preciso riscontro nelle *Istituzioni* di Gaio (3, 39), il cui testo è riportato *infra*, n. 39.

*rieni praetoris dies XXX possessa non essent*³³. Malgrado le proteste degli amici di Quinzio presenti *in iure*, che propongono di trattare il merito della controversia e di far prestare la *satisfactio* ad entrambe le parti, e malgrado un ultimo tentativo di opposizione di Quinzio stesso, il quale non vuole né riconoscere la regolare *possessio* dei suoi beni né affrontare da attore un *praeiudicium* relativo alla propria “esistenza” (*de capite suo*), il fermo atteggiamento del pretore lo costringe ad optare per questa seconda via³⁴.

Ed è proprio intorno all’oggetto di questa *sponsio praeiudicialis* che si sviluppa tutta l’orazione di Cicerone, dove Quinzio è costretto a sostenere la parte di attore, cosa di cui l’oratore non manca di lamentarsi più volte³⁵.

³³ Come apprendiamo dalle *Istituzioni* di Gaio (4, 93-94), tale meccanismo, dove una parte processuale avrebbe dovuto promettere di pagare una certa somma di denaro, se l’altra fosse riuscita a provare la condizione cui la promessa era subordinata, era normalmente utilizzata nel processo formulare per risolvere le questioni pregiudiziali, senza che poi la somma fosse effettivamente esigibile: *non tamen haec summa sponsionis exigitur: non enim poenalis est, sed praeiudicialis, et propter hoc solum fit, ut per eam de re iudicetur*. Sull’argomento rinvio, per tutti, a Volterra 1980, 247-248.

³⁴ *Quinct. 30-31, Non recusabat Quinctius, quin ita satis dare iuberetur, si bona possessa essent ex edicto. (Dolabella) decernit [...] iubet P. Quinctium sponsonem cum Sexto Naevio facere: si bona sua ex edicto P. Burrieni praetoris dies XXX possessa non essent. Recusabant qui aderant tum Quinctio, demonstrabant de re iudicium fieri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis daret [...] Clamabat porro ipse Quinctius sese idcirco nolle satis dare, ne videretur iudicasse bona sua ex edicto possessa esse; sponsonem porro si istius modi faceret, se [...] de capite suo priore loco causam esse dicturum. Dolabella [...] iniuriam facere fortissime perseverat; aut satis dare aut sponsonem iubet facere.*

³⁵ Vedi *Quinct. 8-9, Nam quid hoc iniquius aut indignius, C. Aquili, dici aut commemorari potest, quam me, qui caput alterius, famam fortunisque defendam, priore loco causam dicere? [...] Ita fit, ut ego [...] tum id facere cogar, cum etiam telum adversarius nullum iecerit, illis autem id tempus impugnandi detur, cum et vitandi illorum impetus potestas adempta nobis erit et, si qua in re [...] falsum crimen quasi venenatum aliquod telum iecerint, medicinae faciendae locus non erit. Id accidit praetoris iniquitate et iniuria [...] deinde quod ita constituit id ipsum iudicium, ut reus, ante quam verbum accusatoris audisset, causam dicere cogere;* 31, riprodotto alla nota precedente; 32-34, *Conturbatus sane discedit Quinctius; neque mirum, cui haec optio tam misera tamque iniqua daretur, ut aut ipse se capitis damnaret, si satis dedisset, aut causam capitis, si sponsonem fecisset, priore loco diceret [...] sponsonem facere maluit [...] Iudicium esse. C. Aquili, non de re pecuniaria, sed de fama fortunisque P. Quincti vides. Cum maiores ita constituerint, ut, qui pro capite diceret, is posteriore loco diceret, nos inaudita criminatione accusatorum priore loco causam dicere intellegis [...] ita sine iniuria potentiam levem atque inopem esse arbitrantur;* 43, *An, quod saepe multis in locis dixisti, ne in civitate sit, ne locum suum, quem adhuc honestissime defendit, obtineat, ne numeretur inter vivos, decernat de vita et ornamentis suis omnibus, apud iudicem causam priore loco dicat et, eam cum orarit, tum denique vocem accusatoris audiat?;* 71, *– Accusa, ubi ita necesse est. – «Non – inquit – nisi tu ante novo modo priore loco dixeris». – Dicendum necessario est;* 95, *horribile est causam capitis dicere, horribilius priore loco dicere.*

4. La strategia adottata da Cicerone

L'Arpinate è dunque chiamato a confutare il presupposto oggetto della *sponsio praeiudicialis*, vale a dire, l'immissione di Nevio nel possesso dei beni di Quinzio *ex edicto praetoris*, e vi procede affrontando consecutivamente tre punti: a) assenza di una causa per chiederla (*causam non fuisse cur a praetore postulares ut bona P. Quincti possideres*); b) non conformità alle prescrizioni edittali (*ex edicto te possidere non potuisse*); c) mancata effettuazione (*<te> non possedissem*)³⁶.

Nel fare ciò, è interessante constatare come l'oratore si avvalga del metodo, teorizzato in seguito da Quintiliano per la *dispositio* delle parti di un'orazione circa le questioni di diritto (*quaestiones iuris*) (*inst.* 7, 1, 18-21): muovere dagli argomenti più deboli per giungere a quelli dotati di maggior forza persuasiva³⁷.

Quanto al primo punto, Cicerone nega la sussistenza di un qualunque debito di Publio Quinzio (e prima del fratello Caio) verso Nevio *ex societatis ratione*, desumendola dal silenzio di quest'ultimo durante l'anno in cui i due avevano vissuto insieme in Gallia, quando invece gli avrebbe dovuto denunciare subito la situazione debitoria³⁸. Mancando tale presupposto, sarebbe venuto meno ogni fondamento per richiedere l'immissione nel possesso. Tuttavia, la forza probatoria di questo argo-

³⁶ *Quinct.* 36, *Negamus te bona P. Quincti, Sexte Naevi, possedissem ex edicto praetoris. In eo sponsio facta est. Ostendam primum causam non fuisse cur a praetore postulares ut bona P. Quincti possideres, deinde ex edicto te possidere non potuisse, postremo non possedissem [...]* *Nego fuisse causam cur postularer, nego ex edicto possidere potuisse, nego possedissem. Haec tria cum docuero, perorabo.*

³⁷ In particolare, laddove dice: *Nam vis quaestionum semper crescere debet et ad potentissima ab infirmissimis pervenire, sive sunt eiusdem generis sive diversi* (*inst.* 7, 1, 17).

³⁸ Secondo quanto si espone in 38, *Moritur C. Quinctius, qui tibi, ut ais, certis nominibus grandem pecuniam debuit. Heres eius P. Quinctius in Galliam ad te ipsum venit in agrum communem [...] ubi [...] ratio quoque omnis et omnis litterae. Quis tam dissolutus in re familiari fuisset, quis tam negligens [...] qui [...] non heredem, cum primum vidisset, certiore faceret, appellaret, rationem adferret, si quid in controversiam veniret, aut intra parietes aut summo iure experiretur?* Ed ancora si ricorda in seguito che lo scopo del iudicium promosso da Nevio era quello di giudicare *de rationibus et controversiis societatis: Quinct.* 40-41, *Si (Quinctius) debuisset, Sexte, petisses, et petisses statim; si non statim, paulo quidem post; si non paulo, at aliquanto; sex quidem illis mensibus profecto; anno vertente sine controversia. Anno et sex mensibus vero, cum tibi cotidie potestas hominis fuisset admonendi, verbum ullum facis; biennio iam confecto fere appellas; debuit tibi C. Quinctius: numquam petisti; mortuus est ille, res ad heredem venit: cum eum cotidie videres, post biennium denique appellas [...] Appellandi tempus non erat? At tecum plus annum vixit. In Gallia agi non potuit? At et in provincia ius dicebatur, et Romae iudicia fiebant; 42, pecuniam petit. Nunc denique? Verum tamen petat; 46, qui (Naevius) inter tot annos ne appellavit quidem Quinctium, cum potestas esset agendi cotidie. Cf. in dottrina Platschek 2005, 139 ss.*

mento è in realtà molto debole, altrimenti le parti non si sarebbero dilungate nel cercare di raggiungere un accordo transattivo, che non riesce. Cicerone se ne rende conto e non ci insiste più di tanto.

Il secondo punto si sviluppa con una maggiore forza persuasiva, benché presenti anch'esso alcuni lati deboli. L'Arpinate sostiene che Quinzio non era un *absens indefensus* quando il pretore Burrieno aveva disposto per tale causa la *missio in possessionem* dei suoi beni in favore di Nevio, essendo rappresentato dal suo procuratore Alfeno, il quale si era opposto fisicamente alla presa di possesso di un giovane servo di Quinzio. Tuttavia, l'efficacia di questo argomento è scarsa, dal momento che il pretore non avrebbe ordinato l'immissione, se il procuratore fosse comparso *in iure*. È quindi pressoché sicuro che Alfeno non si fosse presentato e che l'opposizione agli atti di presa di possesso da parte di Nevio fosse stata un suo tentativo tardivo di riparare ad una mancanza processuale. Cicerone lo sa e ne accenna appena. Ha invece più buon gioco nel dimostrare l'irregolarità del procedimento di *missio in possessionem*, che subisce un'anomala sospensione non sfociando, come di consueto, dopo trenta giorni di possesso, nella nomina del *magister* e nella successiva *bonorum venditio* a carico dell'*indefensus* (Gai. 3, 79)³⁹, ma restando di fatto subordinato alla definizione della controversia sui debiti sociali.

Ad essere veramente efficace è però l'argomentazione utilizzata per dispiegare il terzo punto. Cicerone contesta l'avvenuta *missio in possessionem* di Nevio (36, *ostendam [...] postremo non possedissee*), perché il possesso avrebbe dovuto riguardare tutto il patrimonio di Quinzio e non solo i beni legati all'esercizio della società. Infatti, ne erano rimasti esclusi la casa e i numerosi schiavi a Roma, fallito il tentativo di appropriarsi di uno di essi (*domum Romae fuisse, quo iste ne adspirarit quidem, servos complures, ex quibus iste possederit neminem, ne attigerit quidem, unum fuisse quem attingere conatus sit, prohibitum quievisse*), ed i fondi in Gallia non conferiti in società (*in ipsa Gallia cognostis in praedia privata Quincti Sextum Naevium non venisse*), finendo così per limitarsi alla sola tenuta comune, da cui i servi privati di Quinzio erano stati scacciati (*denique ex hoc ipso saltu quem per vim expulso socio possedit servos privatos Quincti omnes eiectos esse*).

³⁹ Gai. 3, 79, *Et si quidem vivi bona veneant, iubet ea praetor per dies continuos XXX possideri et proscribi, si vero mortui, per dies XV postea iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum creari, id est eum, per quem bona veneant. itaque si vivi bona veneant, in diebus X legem bonorum vendendorum fieri iubet, si mortui, in dimidio. diebus tandem vivi bona XXX, mortui vero XX emptori addici iubet.*

In più, si mette in luce l'illegittimità della condotta di Nevio. Cicerone lo fa invitandolo a rileggere insieme (*cognoscamus*) il testo dell'editto pretorio *QUEMADMODUM IN POSSESSIONE ESSE OPORTEAT*, di cui riproduce alcune parti, affinché lo stesso comprenda, data la loro chiarezza, l'atteggiamento antigiusdicativo tenuto nei confronti di Quinzio. L'Arpinate insiste soprattutto sulle prescrizioni relative al comportamento di coloro che fossero stati immessi nel possesso (*QUI EX EDICTO MEO IN POSSESSIONEM VENERINT*), rammentando come dovessero custodire nel modo più corretto le cose che si potessero custodire *in loco* (*QUOD IBIDEM RECTE CUSTODIRE POTERUNT, ID IBIDEM CUSTODIANT*) e come invece fosse lecito trasportare altrove quelle impossibili da custodire (*QUOD NON POTERUNT, ID AUFERRE ET ABDUCERE LICEBIT*). In ogni caso, però, andava osservato l'obbligo di non allontanare il proprietario contro la sua volontà (*DOMINUM INVITUM DETRUDERE NON PLACET*), anche laddove si fosse proceduto contro di lui per essere stato latitante *fraudandi causa, indefensus* o insolvente verso i suoi creditori (*qui cum omnibus creditoribus suis male agat*)⁴⁰.

In aggiunta – si chiede l'oratore in modo retorico – perché, se l'immissione ha avuto luogo in conformità dell'editto, i beni non sono stati poi venduti e nessun altro creditore e garante è intervenuto? (*si ex edicto possidesti, quaero, cur bona non venierint, cur ceteri sponsores et creditores non convenerint*)⁴¹.

Ma ai profili squisitamente procedurali appena indicati viene fatta precedere quella che si potrebbe definire come una stoccata finale, perché destinata a condizionare in via preliminare la capacità di giudizio del giudice (e del pubblico). Colui, i cui beni sono posseduti *ex edicto* – proclama infatti Cicerone – subisce il possesso, insieme ai beni, della propria fama e stima (*huius omnis fama et existimatio cum bonis simul possidetur*); gli avvisi che ne danno la pubblicità, affissi in tutti i luoghi più frequentati, non gli consentono neppure di morire in silenzio ed oscuramente (*de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire qui-*

⁴⁰ *Quinct. 84, Cognoscamus edictum. QUI EX EDICTO MEO IN POSSESSIONEM VENERINT. De te loquitur, Naevi, quem ad modum putas; ais enim te ex edicto venisse: tibi, quid facias, definit, te instituit, tibi praecepta dat. EOS VIDETUR IN POSSESSIONE ESSE OPORTERE. QUO MODO? QUOD IBIDEM RECTE CUSTODIRE POTERUNT, ID IBIDEM CUSTODIANT; QUOD NON POTERUNT, ID AUFERRE ET ABDUCERE LICEBIT. Quid tum? DOMINUM, inquit, INVITUM DETRUDERE NON PLACET. Eum ipsum, qui fraudandi causa latitet, eum ipsum, quem iudicio nemo defenderit, eum ipsum, qui cum omnibus creditoribus suis male agat, invitum de praedio detrudi vetat.*

⁴¹ *Quinct. 73, Etenim si ex edicto possidesti, quaero, cur bona non venierint, cur ceteri sponsores et creditores non convenerint; nemone fuit, cui deberet Quinctius? Fuerunt, et complures fuerunt, propterea quod Caius frater aliquantum aeris alieni reliquerat.*

dem tacite obscureque conceditur) ed i creditori, subentrati ormai nel patrimonio quasi come proprietari, nonché i *magistri* scelti fra di loro, stabilendo le condizioni della vendita all'asta dei beni, fissano pure quelle della morte di chi subisce il procedimento (*cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat, pronuntient*): di costui, infatti, la voce del banditore determina anche il prezzo attraverso l'asta dei suoi beni e gli indice così il funerale, essendo ancora vivo e vegeto (*de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus indicitur*), con la differenza che alle esequie convergono gli amici, mentre qui gli acquirenti in blocco dei suoi beni (*si funus id habendum est, quo non amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed bonorum emptores*)⁴².

Purtroppo, però, non sappiamo come abbia controbattuto a tali argomenti Quinto Ortensio, il difensore di Nevio, e neppure siamo informati dell'esito del procedimento né è possibile trarre indizi, per una sconfitta, dal silenzio su tale orazione nelle opere successive di Cicerone o, per una vittoria, dalla sua posteriore pubblicazione⁴³.

5. Elementi di confronto e riflessione

Comparando le due cause sotto il profilo della tecnica retorica, si coglie un'importante caratteristica comune: quella di utilizzare come prova fondamentale la logica dell'argomentazione giuridica, tratta dai fatti.

Nel *Digesto*, dove Paolo offre un sintetico resoconto di tutto il processo, la prova costituita da tale argomentazione, fatta valere dal venditore di orzo, si rivela più persuasiva di quella addotta dall'avversario, Tiziano Primo, benché supportata da una consolidata interpretazione giurisprudenziale, che trova ancora un'eco nell'annotazione critica del

⁴² *Quinct. 50, Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius omnis fama et existimatio cum bonis simul possidetur; de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur; cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat, pronuntient, de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus indicitur, si funus id habendum est, quo non amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed bonorum emptores.* Sul punto cf. Kroppenbergh 2001, 288 ss., la quale riconosce a Cicerone l'uso qui di una terminologia tecnica corretta.

⁴³ Sul punto vedi, di recente, Platschek 2005, 8 ss., e il richiamo alla letteratura precedente.

giurista. Per quanto restino ignoti i procuratori delle parti, quello dell'attore (il venditore d'orzo) riesce a dimostrare, davanti al giudice di primo grado, il prefetto dell'annona, lo svolgimento di attività condotte dall'institore al di fuori dei poteri conferitigli: aver concluso altri atti, preso in locazione magazzini per il deposito di merci e pagato a molti venditori (*cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur*); nel processo di appello davanti all'imperatore viene addirittura data evidenza che Tiziano Primo si era fatto sostituire dall'institore in ogni attività (*sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse*). E, attraverso la prova di queste circostanze, si fa discendere la necessità sul piano giuridico di tutelare l'affidamento dei terzi contraenti, che risulta la più efficace nel convincere gli organi giudicanti.

Per contro, nella *Pro Quinctio* conosciamo non solo l'identità dei procuratori: Cicerone, ovviamente, ed il grande oratore Quinto Ortensio, che rappresentava Sesto Nevio, ma anche quella del *iudex privatus*, l'altrettanto grande giurista Aquilio Gallo. Da ciò la deduzione che doveva trattarsi di una controversia fra personaggi di una certa notorietà nella società romana all'epoca della dittatura di Silla. Anche nell'orazione, come si diceva, la prova fondamentale – se non l'unica – è costituita dalla logica discendente dall'argomentazione giuridica, che però qui diversamente dal *Digesto* siamo in grado di ricostruire nei suoi dettagli.

Infine, una breve annotazione conclusiva. Nonostante rimanga ignoto nel testo del *Digesto* come siano stati disposti gli argomenti probatori dai procuratori delle parti, non mi pare dubbio che da esso emerga, anche alla fine del Principato, l'essenzialità delle capacità persuasive dell'argomentazione retorica. Non solo per la rilevanza degli interessi economici in causa, legati alle attività finanziarie ed alla circolazione di beni di prima necessità, che determinano il doppio grado di giudizio con quello d'appello davanti al tribunale imperiale, ma anche per le discussioni suscitate all'interno dello stesso *consilium principis*, dove si confrontavano i principali orientamenti tra i più insigni giuristi, come Paolo, che ormai ne facevano parte insieme ai funzionari più elevati dell'amministrazione imperiale ed ai senatori e cavalieri più in vista⁴⁴.

⁴⁴ Sull'ammissione dei giuristi nel *consilium principis* mi sia consentito rinviare al mio Petrucci 2017, 237.

Bibliografia

- Andreau 1987: J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers des manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.-C. – III^e siècle ap. J.-C.)*, Rome 1987.
- Arangio Ruiz 1964: V. Arangio Ruiz, *Introduzione a M. Tullio Cicerone, Le Orazioni. Per Publio Quinctio*, Milano 1964.
- Barlow 1987: C.T. Barlow, *Bankers, Moneylenders and Interest Rates in the Roman Republic*, Ann Arbor 1987.
- Brutti 2020: M. Brutti, *Iulius Paulus, Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*, Roma-Bristol 2020.
- Coriat 2014: J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère, I*, Rome 2014.
- Daalder 2018: E.S. Daalder, *De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus*, Den Haag 2018.
- Donadio 2011: N. Donadio, *Vadimonium e contendere in iure. Tra "certezza di tutela" e "diritto alla difesa"*, Milano 2011.
- Fleckner 2010: A.M. Fleckner, *Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln-Weimar-Wien 2010.
- Giuffré 1993: V. Giuffré, *Sull'origine della «bonorum venditio» come esecuzione patrimoniale*, «Labeo» 39, 1993, pp. 317-364.
- Höbenreich 1997: E. Höbenreich, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997.
- Jakáb 2008: E. Jakáb, *Vertragspraxis und Bankgeschäfte im antiken Puteoli: TPSulp. 48 neu interpretiert*, in K. Verboven, K. Vandorpe, V. Chankowski (eds.), *"Pistoi dia tèn technèn". Bankers, Loans and Archives in the Ancient World. Studies in honor of R. Bogaert*, Leuven 2008, pp. 321-344.
- Kroppenberg 2001: I. Kroppenberg, *Die Insolvenz im klassischen römischen Recht: Tatbestände und Wirkungen ausserhalb des Konkursverfahrens*, Köln-Weimar-Wien 2001.
- Lenel 1927: O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³.
- Ligios 2013: M.A. Ligios, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013.
- Meissel 2004: F.S. Meissel, *Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main 2004.
- Miceli 2001: M. Miceli, *Sulla struttura formulare delle actiones adiecticiae qualitatis*, Torino 2001.

- Miceli 2002: M. Miceli, *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, «IURA» 53, 2002 [2005], pp. 57-176.
- Miceli 2008: M. Miceli, *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, I, Milano 2008.
- Pérez Álvarez 2000: M.D.P. Pérez Álvarez, *La Bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho romano clásico*, Madrid 2000.
- Petrucci 2007: A. Petrucci, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino 2007.
- Petrucci 2017: A. Petrucci, *Corso di diritto pubblico romano*, Torino 2017.
- Petrucci 2018: A. Petrucci, *Paul. 1 decret. D. 14.5.8 – Il caso di Tiziano Primo e gli effetti delle attività svolte dal rappresentante al di fuori della preposizione institoria*, in L. Solidoro, M. Scognamiglio, P. Pasquino (edd.), *Il diritto romano caso per caso*, Torino 2018, pp. 101-111.
- Petrucci 2021: A. Petrucci, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino 2021.
- Platschek 2005: J. Platschek, *Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius*, München 2005.
- Rizzi 2012: M. Rizzi, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano 2012.
- Santucci 1997: G. Santucci, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova 1997.
- Solazzi 1937: S. Solazzi, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, 1, Napoli 1937.
- Talamanca 1990: M. Talamanca, *Società (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLII, Milano 1990, pp. 814-860.
- Voci 1966: P. Voci, *Esecuzione forzata (dir. rom.)* in *Enciclopedia del Diritto*, XV, Milano 1966, pp. 422-431.
- Wolf 2008: J.G. Wolf, *Vadimonium in Ciceros Rede Pro Quinctio*, «SDHI» 74, 2008, pp. 79-97.

